

Statuto dell'Associazione di volontariato

Pagiassi – Vip Genova ONLUS

Titolo primo Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita una Associazione di Volontariato denominata: “**Pagiassi – VIP Genova ONLUS**” con sede nel comune di Genova, nell’indirizzo stabilito dall’Assemblea. I fini sociali e l’organizzazione dell’Associazione sono stabiliti nel presente Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.

“Pagiassi – VIP Genova ONLUS” è un’Associazione democratica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e della tutela dei diritti nel mondo.

L’Associazione “Pagiassi – Vip Genova ONLUS”, assume nella propria denominazione l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) in conformità ai combinati disposti dalla Legge Quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e dal D.L. 460/97 e successive modifiche e integrazioni che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art. 2 Finalità

L’associazione non ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie, operando nei seguenti settori:

- Assistenza sociale e socio-sanitaria.
- Beneficenza.

È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito. In particolare sono finalità dell’associazione:

- Presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nei paesi in guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali o dove vi siano situazioni di disagio, al fine di offrire sostegno, ascolto, solidarietà e riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti.
- Presenza dei volontari-clown in paesi in via di sviluppo in missioni e/o orfanotrofi al fine di garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale.
- Impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo.
- Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari.

Art. 3. Attività sociali

L’Associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività

- Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che, previa precisa formazione, svolgono servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini, pellegrinaggi, ecc.
- Attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati.
- Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell’educazione allo sviluppo, dell’educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant’altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio *gioioso* in qualunque area di disagio.
- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo.

L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al solo fine del raggiungimento dei propri scopi sociali, nei settori culturale, sportivo, informativo, artistico, ricreativo, congressuale e del tempo libero.

Art. 4. Adesione ad enti di promozione

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà aderire ad un ente di promozione sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 4/10/1974. Pertanto, potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.

Titolo secondo Gli associati

Art. 5. Soci

Il numero dei soci è illimitato. Alla associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 6. Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.
- Dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Presidente dell'associazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 460/97.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.

I soci sono tenuti:

- Al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall'Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità.

- All'osservanza dello Statuto, e del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'Associazione sono svolte a titolo di gratuità. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati, dall'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'associazione, danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci più uno) con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9. Intrasmissibilità delle quote sociali

Tutte le quote sociali sono intrasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi che mortis causa.

Titolo terzo Patrimonio Sociale

Art. 10. Finanziamento dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- Quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
- Altre entrate, derivanti da occasionali attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

Art. 11. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione.
- Da lasciti e donazioni diverse.
- Dall'eventuale fondo di riserva.

Titolo quarto

Esercizio sociale e bilancio

Art. 12. Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 13. Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 14 Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- Il 10% al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative conformi allo Statuto.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Titolo quinto

Amministrazione dell'associazione

Art. 16. Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 17. L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del codice civile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve essere convocata per:

- L'elezione del Consiglio direttivo e degli altri eventuali organi dallo Statuto, ogni quattro anni.
- La discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione, o da altro associato in sua assenza.

Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione. L'Assemblea vota, a scelta, il suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei soci presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 18. Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni.

Il Consiglio direttivo è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario e due o più consiglieri. Ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Tutte le cariche sociali sono gratuite. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'associazione.
- Stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea.
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento.
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.

Art. 19. Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni. Esso è composto da un numero minimo di cinque membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 20 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Ha il potere di aprire il conto bancario e postale per conto dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Art. 21. Il Vicepresidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza. Svolge incarichi utili per sostenere insieme al Presidente la gestione dell'Associazione.

Art. 22. Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 23. I consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non è attribuita né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante della Associazione è il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni.

Art. 24. Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo ed è scelto tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutarî. La carica di Tesoriere dura quattro anni ed è rinnovabile. Il tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- Predisporre lo schema del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro la metà di marzo.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della contabilità relativa.
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio direttivo.

Titolo sesto Disposizioni varie e finali

Art. 24. Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali

giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Art. 25. Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato da tre quarti dei soci, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero i tre quarti dei soci necessario, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova.

Art. 26. Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione di volontariato, avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 27. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato "Pagiassi - VIP Genova ONLUS", presa visione del presente Statuto, composto da n. 27 articoli, per un totale di n. 9 pagine inclusa la presente, ne approvano il contenuto in data odierna.

Letto approvato e sottoscritto

Data: 9 marzo 2008

Presidente: Ester Gnecco
C.F. - GNCSTR81M63I225F



Vice Presidente: Silvia Ferrari
C.F. - FRRSLV83E44D969U




Segretario: Andrea Scarel
C.F. - SCRNDR81H15D969F




Consigliere: Alessandro Cadili Rispi
C.F. - CDLLSN79P07D969P



Consigliere: Emanuela Mereu
C.F. - MREMNL83A43D969Q



Consigliere: Federico Repetti
C.F. - RPTFRC76S01D969I



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA 1
Registrato il 12 GIU. 2008 6684 Serie 3
Esatti Euro E)E)ME L 266/92

ALCAPI AREA SERVIZI
(Giovanna Lanzino)
IL FUNZIONARIO
(Cristina PARODI)

